

(N. 406-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1949 (V. Stampato N. 217)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio 1950

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1951 (V. Stampato N. 217-B)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GENNAIO 1951

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati di sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è di otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

Art. 2.

La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144.

La successiva revisione, in base all'articolo 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.

Art. 3.

Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1.

Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

Art. 2.

La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile e 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed ha gli effetti della prima revisione di cui al citato articolo 144.

Identico.

Art. 3.

Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1.

Soppresso.

Art. 4.

La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione.

Art. 5.

La presente legge non si applica alle enfiteusi concesse ad enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti, salvo che la concessione sia stata fatta dagli enti indicati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.